Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Sabato 21 Novembre — Numero 275

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. **32**	L. **17**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale	» **80**	» **41**	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il Numero* 430** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 8 della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sul Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato, che dà facoltà al Governo di coordinare e pubblicare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), nelle parti che non furono modificate;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 giugno 1903;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito testo unico delle leggi 30 dicembre 1894, n. 597, (testo unico) e 19 febbraio 1903, n. 53, sul Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato, firmato d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

TESTO UNICO delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato

TITOLO I.

Costituzione del Monte-pensioni e contributi

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Il monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª) per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai Comuni, dalle provincie o dallo Stato, ed

esteso dal 1° gennaio 1889 agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª); dal 1° gennaio 1895, per la legge 16 settembre 1894, n. 421, agli insegnanti elementari dei RR. educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione; dal 27 gennaio 1890, colla legge 30 gennaio 1902, n. 23, agli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d' infanzia mantenuti all'estero dallo Stato; e dal 1° gennaio 1903, colla legge 19 febbraio 1903, n. 53, ai direttori dei predetti RR. educatorî femminili, è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato :

a) dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;

b) dai contributi dello Stato, delle provincie, dei Comuni e degli enti morali ammessi al Monte ;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario ;

d) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3.

(Art. 3 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Le attività del Monte sono ripartite :

1. Nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto, e, nell' intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti.

2.° **nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite d'un decimo della riserva** tecnica.

3.° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 4.

(n. 4 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie, o dal o Stato all' interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari dei regi educatorî femminili. per venire ammessi al monte delle pensioni, devono presentare all'amministrazione dell' istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio, fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull' istruzione primaria, approvato col R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

La cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d' infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, degli insegnanti nei regi educatorî femminili e dei direttori negli educatorî stessi, entrati rispettivamenti in servizio dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, o che, essendo già nell' insegnamento alle date corrispondenti, avevano od avranno meno di 30 anni d'età.

Provvede ancora alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 7.

(n. 7 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903 n. 53).

Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che, in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri. Sarà pure dovuta dai Comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sottomaestri nelle scuole facoltative e negli asili d' infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei RR. educatorî femminili.

Per le scuole tenute da corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.

Per i direttori, il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del Comune nel quale insegnano.

Per i sottomaestri, ai quali è affidata una sezione di classe, a termine dell'articolo 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di di rivalsa del Comune sullo stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto.

Per le scuole stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell' anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe, verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire, verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gli insegnanti negli asili d' infanzia e nei RR. educatorî femminili, il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagl'insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire, verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale, che abbiano dichiarato d'iscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all' estero saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

(Art. 8 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Il contributo annuo degli insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non iscritti al Monte, potranno far parte dell'istituto pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 9.

(Art. 3 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

È data facoltà all'insegnante o ad altri a favore di lui, di ese-

guire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di 6 e non maggiore di 100 lire annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati al saggio medio d'investimento dei fondi del Monte-pensioni, ridotto del 2 per cento per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 10.

(Art. 9 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle Provincie e dai Comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti o sotto maestri, comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle Provincie e dai Comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'articolo 7, unendovi i versamenti volontari.

Le Provincie ed i Comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, quando siano inscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella Tesoreria dello Stato una volta all'anno, nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di maggio, il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore, o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo.

In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico del Comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 11.

(Art. 10 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597)

Tutti i contributi a carico degli asili, dei Regi educatorî femminili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai Comuni, dove gli asili e gli educatorî femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinate.

I Comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, o, se non soggetti al Monte, dell'intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti l'amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al Comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai benefizi del Monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatorî e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai Comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai Comuni medesimi il diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 12.

(n. 11 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903 n. 53).

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del monte, se l'ammontare di essa è compreso fra lire 301 e lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire 600, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 13.

(art. 2 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Ciascun Consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia inscritto al monte, sarà preso nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà preso nota delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

Ogni insegnante inscritto sarà munito, a cura dell'amministrazione del Monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove ed orfani

Art. 14.

(N. 12 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorî femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei Regi educatorî femminili anche in diverse provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed inscritti al Monte pensioni.

Art 15.

(Art. 13 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'art. 7

Art. 16.

(n. 14 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge.

La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 7. Tuttavia la pensione dello insegnante non potrà essere inferiore a lire 300 se ha raggiunto i 30 anni di servizio; a lire 240 se il servizio prestato è compreso fra i 28 ed i 30 anni; a lire 200 se il servizio prestato è inferiore ai 28 anni.

Per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, o licenziati dall'ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio, la pensione minima è stabilita in lire 300.

Art. 17.

(Art. 15 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi, calcolata nel modo indicato all'art. 15, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che, avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che, con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio, fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

(Art. 16 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gli insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del Comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art 19.

(Art. 6 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto al monte pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal ministero della pubblica istruzione, che toglierà i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio passivo attualmente intitolati: « Retribuzioni a titolo di incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, ecc. »; « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, ecc. ».

Art. 20.

(Art. 17 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Negli anni d'esercizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 17, si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non inscritti al monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima classe.

Art. 21.

(N. 18, dell'art. 1, della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova del maestro inscritto al monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa, gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnate cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 17.

L'indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 22.

(n. 19 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore, e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate coll'apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 23.

(Art. 20 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorî femminili inscritti al Monte, morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C*, applicate secondo le norme in esse indicate.

Art. 24.

(N. 21 art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Le pensioni alle vedove ed agli orfani, liquidate in conformità

degli articoli 22 e 23, non potranno eccedere i due terzi di quelle che sarebbero spettate, o che erano già state assegnate agli insegnanti. In ogni caso, se la pensione è inferiore alle 150 lire annue, verrà elevata a questa somma.

Art. 25.
(Art. 22 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si fara luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

Art. 26.
(N. 23 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante, morto per una delle cause contemplate alla lettera *a*) dell'articolo 17, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 27
(Art. 24 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 28.
(Art. 25 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione, perduti per effetto delle condanne suindicate, possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 29.
(Art. 26 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire o a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 30.
(Art. 27 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 31.
(Art. 4 legge 19 febbraio 1903 n. 53).

A richiesta del titolare del conto individuale, di cui all'art. 9, o della vedova o degli orfani minorenni, aventi diritto a pensione, e al momento che la conseguono, il capitale costituito nei modi indicati nello stesso articolo, potrà essere trasformato, rispettivamente, in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta di cui all'art. 12.

TITOLO III.
Disposizioni generali

Art. 32.
(N. 28 art. 1° legge 19 febbraio 1903 n. 53).

La presente legge, salvo le disposizioni sopra indicate, non è obbligatoria per quei Comuni dove già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici d'istitutore nei Convitti nazionali e di ispettore scolastico, od in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e dell'educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati ed i Comuni non obbligati al contributo, o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero, anche dai Comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al monte.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di quest'articolo.

Art. 33.
(Art. 29 testo unico 20 dicembre 1894, n. 597).

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'Istruzione Pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 34.
(Art. 30 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'amministrazione del Monte delle pensioni ed ai Comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti di cui all'art. 32.

Art. 35
(Art. 31 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Finchè non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della cassa

dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 36.

(Art. 32 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 37.

(N 33 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

L'indennità potrà essere chiesta, dall'insegnante o dalla vedova od a nome degli orfani minorenni, entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio.

Quando l'insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei RR. educatorî femminili, potrà continuare a godere della pensione, e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 38.

(Art 34 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 39.

(Art. 35 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 40.

(N. 36 art. 1, legge 19 febbraio 1903 n. 53).

La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del Monte-pensioni.

Una Commissione tecnica per gli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della Cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei compartecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o dei contributi, come pure nel sistema di ripartizioni degli utili.

Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun istituto di previdenza; gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'istituto, nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente di istituti di previdenza, in numero non superiore a quattro.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 41.

(Art. 37 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Il monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, degli insegnanti nei RR. educatorî femminili e dei direttori negli educatorî stessi, che rispettivamente erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 o 1889, 27 gennaio 1890 e 1° gennaio 1895 o 1903 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che, non essendovi in quel giorno, sono rientrati o rientreranno successivamente in servizio.

Provvede ancora al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 42.

(Art. 38 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare d'una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859, e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art 43.

(N. 39 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

L'iscrizione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al monte per le pensioni agli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1879, e continuata per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 28 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª), è sostituita da eguale stanziamento per altri 10 anni a partire dal 1° luglio 1902.

La detta somma sarà inscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

Art. 44.

(Art. 40 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, gli insegnanti nei Regi educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi, che rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, avevano un' età superiore ai trent'anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei Comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministratori degli asili d'infanzia o dei Regi educatorî femminili, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati iscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 45.

(Art. 41 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei Regi educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo del nove per cento, per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 46.

(Art. 42 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al monte possono essere considerati soggetti al monte a partire dal 1° gennaio 1879, alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi o gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 47.

(Art. 43 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597)

Gli insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 42 e 46 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al monte.

Art. 48.

(Art. 44 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il servizio militare, di cui al primo alinea dell'art. 18, sarà calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della legge 16 settembre 1894, n. 421, purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o l'indennità.

Art. 49.

(Art. 45 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 per gl'insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gl'insegnanti nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, cominceranno col 1° gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei RR. educatorî femminili e col 1° gennaio 1913 per i direttori degli educatorî stessi.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà essere fatta agli insegnanti, che non abbiano pagato contributo al monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a* dell'art. 17 ed al primo comma dell'articolo 32.

Art. 50.

(N. 46 art. 1, legge 19 febbraio 1903, n. 53 modificato).

Le pensioni degli insegnanti, i quali al 1° gennaio 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, si trovavano rispettivamente in ufficio nelle scuole elementari, negli asili infantili, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nelle scuole elementari dei Regi educatorî femminili, e quali direttori degli educatorî stessi, saranno liquidate per tutti i servizi come sopra prestati cumulativamente:

a) per quelli che alle alle date sopra indicate avevano una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un dodicesimo.

Anche le indennità spettanti a tenore dell'articolo 17 agli insegnanti contemplati nella lettera *b* del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

Le pensioni degl'insegnanti di cui alla precedente lettera *b*, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori dei limiti minimi di L. 300, 240 o 200, stabiliti dall'art. 16 in relazione al numero degli anni di servizio prestati; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite.

Art. 51.

(Art. 47 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 7.

Art. 52.

(Art. 48 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597 e n. 49 art. 1 della legge 19 febbraio 1903 n. 53).

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero nelle scuole elementari dei RR. educatorî femminili e da direttori degli educatorî stessi, i quali erano rispettivamente nell'insegnamento al 1° gennaio 1879, 1889, al 27 gennaio 1890, al 1° gennaio 1895 e 1903, saranno soggette alle stesse disposizioni alle quali sono soggette le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti o genitori, per l'art. 50 della presente legge.

Le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti di cui alla lettera *b*) del precitato articolo 50 non dovranno mai essere inferiori a L. 150, e se nella liquidazione risultassero minori, saranno elevate a tale somma.

Art. 53.

(N. 50 art. 1, legge 19 febbraio 1903, n. 53).

A partire dal giorno 1° gennaio 1903, agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53.

Art. 54.

(Art. 51 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a benefizio degli insegnanti ascritti al monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 55.

(Art. 9 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Le disposizioni della legge 19 febbraio 1903, n. 53, hanno effetto dal 1° gennaio 1903.

Art. 56.

(N. 52 art. 1 e art. 5 legge 19 febbraio 1903 n. 53).

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con R. decreto 25 aprile 1897, n. 160.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione, nonchè le norme per il servizio dei versamenti volontari e dei conti individuali rispettivi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della Pubblica Istruzione

N. NASI.

Il Ministro del Tesoro

E. DI BROGLIO.

Pensioni da liquidarsi, dopo 25 anni di servizio, agli insegnanti inscritti

SAGGIO D'INTERESSE

(Eliminazione complessiva degli impiegati civili, 1881-92, durante il periodo dell'accumula

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL																	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25	0 2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0.2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0.2890	9.2974	0.3061	0.3161	0.3264	0,3376	0.3502	0 3637
26		0.2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2956	0.3028	0 3110	0.3199	0.3292	0.3399	0.3510	0.3631	0.3766	0.3913
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0.3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203
28				0.3115	0.3160	0.3214	0.3275	0.3340	0.3416	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0 3853	0 3960	0.4073	0.4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834
30						0.3717	0.3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0.4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0.4984	0.5177
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0.5540
32								0.4439	5.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925
33									0.4858	0.4960	0.5080	0 5215	0.5356	0.5522	0.5694	0.5885	0.6099	0.6333
34										0 5315	0 5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0.6289	0.6516	0.6765
35											0.5827	0 5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224
36												0.6393	0.6554	0.6747	0.6949	0,7176	0.7431	0.7711
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9265
40																0.9332	0.9643	0.9990
41																	1.0296	1.0659
42																		1.1376
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		

Avvertenza. Per avere l'ammontare della pensione d'un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da dell'età dell'insegnante medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
NASI.

TABELLA A.

al Monte pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale

4,25 PER CENTO

zione dei capitali, e dei pensionati dello Stato, 1882-92 durante il pagamento della pensione).

COLLOCAMENTO A RIPOSO																		Anni di servizio
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
0.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
0.4075	0,4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0,5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0 9884	1.0856	1.2001	1.3353	26
0.4379	0,4570	0.4785	0 5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7666	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
0.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0,6716	0.7163	0.7673	0.8255	0.8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
0.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0 9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
0.5395	0,5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1,3408	1.4776	1.6396	1.8317	30
0.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8849	0.9492	1.0228	1.1069	1.2031	1,3129	1.4418	1.5900	1.7660	1,9747	31
0.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.8995	2.1258	32
0.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
0.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0820	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1 7800	1.9670	2.1896	2.4543	34
0.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0 9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1 3404	1.4532	1,5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
0.8028	0.8375	0 8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
0,8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
0 9135	0.9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5748	2 8730	3.2289	38
0.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1 8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1 8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
1.1076	1,1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
1.1812	1,2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2 2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
1.2602	1.3112	1 3704	1.4367	1.5113	1.5943	1 6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2 6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
	1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3 0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
		1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2.5192	2.7351	2.9845	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
			1.7381	1.8252	1.9231	2.0333	2.1605	2.3088	2.4805	2.6787	2.9081	3.1734	3 4727	3.8430	4.2661	4.7735	5 3823	46
				1.9451	2.0478	2.1641	2 2986	2.4557	2.6377	2 8482	3.0918	3.3734	3.6989	4.0851	4.5351	5.0752	5.7236	47

lui goduti pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio, colla colonna verticale

Il Ministro del Tesoro
E. DI BROGLIO.

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella A.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 PER CENTO

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
36	14.85	51	11.52	66	7.56
37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6.79
40	14.06	55	10.49	70	6.53
41	13.85	56	10.22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5.55
45	12.95	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8.89	76	5.09
47	12.50	62	8.63	77	4.87
48	12.26	63	8.36	78	4.65
49	12.01	64	8.09	79	4.43
50	11.77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella **B.** — Il capitale accumulato a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella *A*, in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento e per il coefficiente della presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
NASI.

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

TABELLA C.

Ammontare della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle A e B ed alle norme in esse contenute.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 PER CENTO

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
36	0.0671	51	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	52	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0.0804	69	0.1300
40	0.0690	55	0,0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0.0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0.0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0.0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055	80 e più	0.2389

Norme per l'applicazione della tabella **C.** — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle **A** e **B** si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficenti della presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
NASI

Il Ministro del Tesoro
E. DI BROGLIO.

Il Numero **441** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti 2 giugno 1889 e 11 settembre 1899 che approvano i progetti tecnici per la fognatura generale della città di Napoli;

Veduto il nuovo progetto in data 19 maggio 1900, compilato dall'Ispettorato municipale della Fognatura, per la costruzione dell'ingresso alle vasche di riunione delle grandi arterie in via Piedigrotta, e dell'alloggio pel personale addetto alle officine per l'elevazione meccanica dei liquidi cloacali dal collettore basso all'alto;

Veduto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici che ha munito di visto il progetto in data 12 marzo 1902.

Veduta le legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *interim* per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato, agli effetti dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, il progetto tecnico 19 maggio 1900 dell'Ispettorato municipale per la Fognatura di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Treviso, addì 6 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **442** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1903, n. 144, portante provvedimenti a favore dei Comuni della Provivcia di Messina, danneggiati dalle sottrazioni dal fondo speciale della viabilità obbligatoria gestito dalla Prefettura di Messina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli Affari dell'Interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro e per i Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della detta legge 5 aprile 1903, n. 144, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per l'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roccanigi, addì 9 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
N. BALENZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 5 aprile 1903 n. 144.

1.

I Comuni della provincia di Messina che intendono avvalersi delle agevolazioni concesse con la legge 5 aprile 1903, n. 144, devono farne dichiarazione al Prefetto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

2.

Il Prefetto, di mano in mano che riceve tali dichiarazioni, invia ai Comuni richiedenti una breve relazione, dalla quale deve risultare:

a) la consistenza del rispettivo fondo speciale, accertata coi rendiconti compilati in esecuzione della legge 19 luglio 1894 n. 338 accettati dalle rappresentanze comunali, o, in difetto di espressa accettazione, approvati di ufficio in seguito a deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, e con la indicazione delle eventuali riscossioni e dei pagamenti eseguiti dalla prefettura in conto di tale gestione speciale posteriormente alla data del rendiconto suddetto;

b) l'elenco dei debiti tuttora insoluti verso gli appaltatori o altri creditori per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, in relazione a lavori iniziati od appaltati anteriormente al termine stabilito nello articolo 3 dell'accennata legge 19 luglio 1894, n. 338, sia in forza di collaudo non oppugnato, o per la parte di esso non contestata, sia di sentenza passata in giudicato, emessa a carico tanto del Comune che della Prefettura, in dipendenza della gestione di ufficio del fondo speciale;

c) la posizione attuale delle liti vertenti con gli appaltatori delle strade comunali obbligatorie o con altre persone sempre in dipendenza della gestione del fondo speciale, quando sia stata convenuta od in qualsiasi modo intervenuta la Prefettura;

d) l'elenco delle strade in costruzione, indicante per ciascuna: la data dell'appalto, l'ammontare dei lavori eseguiti e possibilmente quello presuntivo dei lavori ancora da eseguire, nonchè i pagamenti fatti in conto di essi.

3.

Il Consiglio comunale delibera, nel termine di un mese dalla comunicazione di detta relazione, la richiesta di anticipazione nelle forme prescritte dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale (testo unico), e stabilisce a quale degli scopi indicati nell'articolo 2 della legge speciale, debbono essere destinate le forme richieste

4.

Approvata tale deliberazione dalla Giunta provinciale amministrativa, il Prefetto concede la chiesta anticipazione limitatamente all'importo necessario a soddisfare i debiti o a provvedere al pagamento dei lavori da compiere, o per l'uno o l'altro oggetto cumulativamente; ma in nessun caso per somme superiori all'ammontare del danno sofferto dal Comune, contabilmente accertato

in conformità delle prescrizioni dell'articolo 2 della legge, nello elenco che forma l'allegato *A* del presente regolamento.

5.

Qualora i debiti non siano liquidi o di immediata soluzione, o i lavori da compiere non richiedano la immediata erogazione di fondi, il Prefetto cura il deposito presso la Cassa depositi e prestiti per conto e in nome del Comune di tutta o di parte dell'anticipazione.

Quando la somma da pagare riguarda debiti liquidi e di immediata soluzione, il prefetto, su conforme parere del Consiglio di Prefettura, può disporre il pagamento diretto ai creditori per conto del Comune.

6.

Se il Comune nei termini di cui rispettivamente agli articoli 1 e 3 non abbia fatta richiesta dell'anticipazione o, avendola fatta, non abbia poi deliberato sulla medesima; o se non abbia potuto conseguire tale anticipazione, in quanto l'abbia richiesta per uno scopo non consentito dalla legge 5 aprile 1903, n. 144, la Giunta provinciale amministrativa può, sostituendosi nei modi di legge al Consiglio comunale, richiedere d'ufficio l'anticipazione medesima, allo scopo di provvedere al pagamento di somme liquide ed esigibili per debiti dipendenti dalla costruzione di strade comunali obbligatorie per i quali sia stata richiesta l'iscrizione d'ufficio nel bilancio comunale, e quante volte riconosca che il Comune non possa in altro modo in tutto od in parte provvedere alla estinzione di tali passività.

7.

Dalla data della concessione dell'anticipazione per i Comuni che ne abbiano fatto richiesta, ed entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento per tutti gli altri Comuni, cesserà ogni ingerenza del Prefetto nella gestione del fondo speciale della viabilità obbligatoria, e sarà fatta consegna ai singoli Comuni, se a ciò non fu già provveduto, delle strade costruite, dei lavori in corso, e degli atti tutti relativi agli appalti ed alle liti.

Sarà nello stesso tempo restituito ai medesimi il fondo speciale tuttora accreditato, in base ai rendiconti accettati dal Comune o, in difetto, dalla Giunta provinciale amministrativa, tenuto conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalla Prefettura dopo la data dei rendiconti stessi.

Ove il Comune rifiuti di riceverne la consegna, la Giunta provinciale amministrativa nomina d'ufficio uno speciale commissario per rappresentarlo nei verbali di consegna e incarica uno speciale procuratore per la rappresentanza del Comune stesso nei giudizi vertenti.

In questo caso le somme pertinenti al Comune, che fossero tuttora depositate nella R. Tesoreria provinciale in contabilità speciale della prefettura, sono dal Prefetto depositate nella Cassa depositi e prestiti in nome e per conto del Comune.

8.

In tutti i giudizi riguardanti atti compiuti dal Prefetto in dipendenza della esecuzione di ufficio delle strade comunali obbligatorie, relativi alla gestione del fondo speciale, giusta la legge 30 agosto 1868, n. 4613, sia pendenti all'atto della consegna al Comune, che incoati posteriormente e nei quali sia stato chiamato in causa il Prefetto, questi deve fare istanza per essere messo fuori causa.

9.

Per l'esecuzione della legge e del presente regolamento saranno assegnati al Prefetto di Messina i fondi occorrenti provvisti con l'articolo 1 della legge 5 aprile 1903, n. 144, mediante mandati a disposizione, in conformità delle norme del regolamento su l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

A tale scopo il Prefetto può richiedere la spedizione dei mandati di volta in volta che, dalle domande pervenutegli, ritenga necessaria la provvista dei fondi, anche in pendenza del procedimento prescritto negli articoli 2 e seguenti del presente regolamento, osservate le disposizioni degli articoli 317, ultimo capoverso, e 320 del suddetto regolamento di contabilità generale.

Agli effetti del capoverso dell'articolo 366 del regolamento medesimo i rendiconti delle somme poste a tale scopo a disposizione del Prefetto devono essere corredati da una copia dell'atto prefettizio di concessione dell'anticipazione, in cui sia fatta menzione della deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa o della decisione di questa nel caso di cui al precedente articolo 6.

Ove si faccia luogo al pagamento diretto dei crediti, di cui all'articolo 5, si deve unire copia del relativo parere del Consiglio di Prefettura.

In caso di deposito della somma anticipata si deve indicare il numero e la data della polizza rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti, o della corrispondente dichiarazione provvisoria di versamento.

10.

La restituzione delle somme anticipate ai Comuni sotto deduzione di quelle che potranno essere ricuperate ai sensi dell'articolo 3 della legge, deve farsi in cinque rate annuali, le quali decorrono dall'esercizio successivo a quello in cui, sperimentata l'azione contro i presunti responsabili del danno, sia reso definitivo il riparto delle somme medesime.

Il riparto sarà approvato con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

11.

I ricorsi contro le deliberazioni rese dai Prefetti e dalla Giunta provinciale amministrativa a termini del presente regolamento debbono proporsi, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione agli Enti interessati del provvedimento impugnato, al Ministero dell'Interno, il quale provvede con decreto Reale, sentiti il Ministro dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il Prefetto deve presentare al predetto Ministero una relazione trimestrale sull'esecuzione di quanto col presente regolamento è disposto e nella situazione del servizio cui esso si riferisce.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
interim *per l'interno:*
G. ZANARDELLI.

Il Numero 443 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 settembre 1903, n. 410, col quale, insieme al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Salò (Brescia), fu approvato il regolamento edilizio speciale per l'attuazione del piano stesso, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Ritenuto che per un errore materiale, originato da un equivoco nell'autenticazione e trasmissione di copie, fu unito a quel decreto, col visto del Ministro predetto, il testo di regolamento edilizio speciale presentato dalla Giunta municipale di Salò con memoriale 20 luglio 1903, n. 2032, e respinto dal Ministero per ulteriori modificazioni, invece di quello definitivamente modificato e adottato con deliberazioni 28 luglio 1903 della Giunta municipale, 12 agosto successivo del Consiglio comunale e 24 di quest'ultimo mese della Giunta provinciale am-

ministrativa, esaminato e ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio di Stato in adunanza del 10 settembre 1903;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'approvazione concessa dal Nostro decreto 19 settembre 1903, n. 410, al regolamento speciale edilizio per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Salò (Brescia), deve riferirsi, invece che al testo di regolamento a quel decreto annesso, il quale rimane di niun effetto, al testo definitivamente adottato dal Comune con deliberazioni 28 luglio 1903 della Giunta e 12 agosto successivo del Consiglio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 agosto 1903, visto ora, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

N. BALENZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO edilizio speciale per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Salò.

Art. 1.

Per la costruzione e ricostruzione dei fabbricati, compresi nelle zone del piano regolatore e di ampliamento del Comune di Salò, dovrà presentarsi all'Ufficio municipale apposita dichiarazione accompagnata da relativo progetto.

Se, entro quindici giorni dalla presentata dichiarazione, non verranno fatte osservazioni dall'autorità municipale, l'interessato avrà libertà di edificare, salva però sempre l'osservanza delle leggi e regolamenti e del piano regolatore e di ampliamento.

Art. 2.

Nella dichiarazione si dovrà indicare la zona di spazio pubblico da occuparsi temporaneamente per l'esecuzione dei lavori. e la durata presumibile di detta occupazione, per la quale occorrerà speciale licenza, da parte della Giunta municipale.

Art. 3.

Alla Commissione comunale d'ornato è demandato il dar parere sui progetti di cui all'art. 1, osservate le linee tracciate nel piano regolatore e di ampliamento.

Art. 4.

Le nuove costruzioni o ricostruzioni nelle zone giacenti nella parte interna dell'abitato del Comune, determinate dal piano regolatore, saranno soggette alle prescrizioni contenute in questo e negli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

a) Non sarà permesso di fabbricare in arretramento dalla linea prescritta, salvo speciale concessione della Giunta, dopo sentito il parere della Commissione comunale d'ornato.

b) Il livello del pian terreno dovrà essere non minore di dieci centimetri sopra quello del marciapiede stradale.

c) Le fondamenta dei muri frontali dovranno essere solidamente costrutte, mediante punte di larice, rovere o castano in numero di quattro per ogni metro quadrato, della lunghezza ciascuna non minore di metri cinque e del diametro non minore di centimetri trenta al capo grosso, e con muratura dentro terra, dello spessore non minore di centimetri settanta e profonda un metro, osservate le norme che di volta in volta, si giudicheranno necessarie dalla Giunta.

d) Detti muri frontali saranno costrutti con materiale preferibilmente leggiero, di ottima qualità, ed avranno le seguenti dimensioni:

Il piano più elevato avrà muri di perimetro dello spessore di m. 0,30. Tale spessore sarà aumentato di centimetri dieci per ogni piano inferiore.

e) Sarà consentito di sporgere dall'allineamento della fronte sull'area pubblica colle *riseghe* dei muri di fondazione, ritenuto però che l'area rimane di proprietà comunale.

f) Fino all'altezza di metri due dal marciapiede stradale nessun oggetto potrà superare i dieci centimetri nelle vie non più larghe di metri sei e centimetri quindici nelle altre aventi maggiore larghezza.

g) Fino all'altezza di m. 3,80 dal marciapiede stradale non sarà permesso di sporgere con balconi, poggiuoli e terrazze, fatta eccezione per le mensole di sostegno; a maggiori altezze tali sporgenze non potranno superare centimetri novanta nelle vie larghe non più di sei metri, e un metro e venti centimetri per quelle di maggiore larghezza.

h) Sarà assolutamente vietato di applicare serramenti di porte o finestre apribili all'esterno fino all'altezza di m 3,80 dal marciapiede stradale.

i) Il piano terreno dovrà avere un'altezza non minore di m. 3,80 da pavimento a pavimento; i piani superiori di m. 3,25.

Saranno permessi gli ammezzati con un'altezza minima di m. 2,50.

l) Per la cubatura delle camere di abitazione permanente e la disposizione ed ampiezza delle finestre dovrà essere sentito l'ufficiale sanitario comunale, per quanto riguarda l'igiene.

Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere un contro soffitto con spazio interposto.

Le latrine, i pozzi neri, gli acquai, i depositi di immondizie, le canne dei camini, le stufe, i focolai, i pozzi di luce, i locali destinati a stalle ecc. dovranno venire costruiti in armonia con quanto è prescritto dal § 6 art. 67 e seguenti delle istruzioni ministeriali sulla igiene del suolo ed abitato in data 20 giugno 1896, che fanno parte del presente Regolamento.

m) Ogni casa dovrà essere provvista di buona acqua potabile. Tale approvvigionamento sarà fatto, o mediante acqua di conduttura o mediante pozzi scavati o sistema di acqua pluviali. I pozzi e le cisterne dovranno essere costruiti secondo le norme che saranno dettate dall'ufficio comunale d'igiene, e la estrazione dell'acqua sarà fatta o mediante pompe o secchio fisso alla catena. Le ricordate istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 sono applicabili anche a quanto è prescritto dalle lettere *L* e *M* del presente articolo.

Art. 5.

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o ricostruzione e di quelli da riformarsi sostanzialmente, in forza del piano regolatore, non potrà essere maggiore di metri quindici.

Per i fabbricati di cui sopra, fronteggianti il lago dal vicolo Tassoni-Amadei fino a piazza Napoleone, l'altezza delle terrazze o della parte anteriore verso lago non potrà essere maggiore di metri undici, con una profondità non minore di quattro metri. Per la parte rimanente di dette case verso monte potrà essere consentita una maggiore altezza, avuto però riguardo alla struttura geologica del sito e alle speciali loro condizioni costruttive.

Per tutte le altre case o edifici esistenti, rimane salva e impregiudicata la facoltà di imporre la riduzione dei limiti di altezza, nei casi o a norma dell'art. 76 della vigente legge sui lavori pubblici, in data 20 marzo 1865, n. 2248 all. *F* e dell'art. 151 del

testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

L'altezza si misura dal costruendo marciapiede stradale al ciglio inferiore del tetto, non tenendo conto dei parapetti delle terrazze.

L'altezza attuale del palazzo di Giustizia e di quello dell'Ateneo, potrà essere conservata, avuto riguardo alle particolari loro condizioni statiche e costruttive.

Il palazzo del Municipio verrà costrutto secondo il disegno e colle norme speciali stabilite nel piano regolatore.

Art. 6.

Pei materiali provenienti dalle demolizioni che venissero gettati nel lago, si dovranno osservare le prescrizioni, che saranno date dall'autorità competente.

Art. 7.

Ferme per le acque potabili le disposizioni dell'art. 39 della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica, ogni proprietario delle case da costruirsi e da ricostruirsi nelle zone comprese nel piano regolatore e di ampliamento sarà tenuto ad incanalare le acque che defluiscono sulla pubblica via.

I tubi esterni per l'incanalamento delle acque dovranno essere in numero proporzionato alla estensione dei tetti. Saranno costrutti di lamiera metallica e avranno un diametro non minore di otto centimetri, da conservarsi anche nelle piegature. Dovranno essere internati nel muro all'altezza non inferiore a tre metri misurati dal piano stradale, avvertendo che la parte internata nel muro sarà di lamiera di ferro zincato o di ghisa, esclusa sempre la latta, e incastrati in modo che sia tolto il contatto col muro.

Nelle vie e spazi aventi una larghezza maggiore di otto metri, potrà essere concesso il collocamento di tubi esterni aderenti alla muraglia fino al suolo: in questo caso però gli ultimi due metri devono essere in ghisa.

I tubi saranno condotti fino al marciapiede stradale, a spese del proprietario; oltre, a spese del Comune, il quale provvederà al raccordamento con canali stradali o con altro sistema di smaltimento.

Non sarà mai permesso lo sfogo delle acque di tali tubi sulle pubbliche vie o pei cortili.

Art. 8.

Negli edifici di nuova costruzione o ricostruzione ed in quelli da riformarsi sostanzialmente, per tutto il tratto indicato nel secondo capoverso dell'art. 5 di questo regolamento, in forza del piano regolatore, sono vietate *le altane*.

Anche per tutti gli altri edifici esistenti nel tratto anzidetto, rimane salva e impregiudicata la facoltà di imporre la soppressione delle altane nei casi ed a norma di quanto è stabilito nel 3º capoverso dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

Ai fabbricati che venissero costrutti nelle zone giacenti nella parte esterna dell'abitato, designate nel piano regolatore e di ampliamento, sono applicabili le disposizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Inoltre dovranno essere pei medesimi osservate le seguenti prescrizioni, oltre quanto è stabilito dalle lettere *l*) ed *m*) dell'art. 4 del citato regolamento.

a) Tali edifici non potranno avere un'altezza maggiore di quindici metri: saranno interamente allineati, salvo le sporgenze ornamentali interrotte a norma di quanto è prescritto dalle letlettere *f*) e *g*) del citato articolo 4;

b) L'area occupata dalle sporgenze resterà di proprietà comunale;

c) Il livello dei piani terreni destinati ad abitazione dovrà essere elevato almeno di un metro dai terreni circostanti, quando non siano cantinati, e di centimetri trenta quando lo sieno, e le sottoposte cantine e vespai dovranno essere arieggiati.

Questa disposizione riguarda la parte ad uso di abitazione e perciò non è punto applicabile ai locali destinati ad altri usi svariati, come magazzini di merci, rimesse per carrozze, carri ecc., che si terranno alquanto più elevate dall'asse stradale e ciò secondo le indicazioni che verranno date volta per volta.

d) Detti fabbricati dovranno essere isolati e tenuti ad una distanza non minore di quattro metri dal più prossimo limite estremo delle proprietà vicinali, fermo quanto è disposto dal capo II, titolo III, libro II del Codice civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro
Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a cadauno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCCXXX (Dato a Treviso, il 6 settembre 1903), col quale il Monte frumentario di Vignanello (Roma) è trasformato in Cassa di prestanze agrarie ed approvato lo statuto organico.

N. CCCCXXXII (Dato a San Rossore, il 13 ottobre 1903), col quale l'Opera pia Lavanga di Formia viene eretta in Ente morale, e viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità del detto Comune.

N. CCCCXXXIII (Dato a San Rossore il 13 ottobre 1903), col quale l'Asilo infantile di Sciolze viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCCCXXXIV (Dato a San Rossore il 21 ottobre 1903), col quale il Ricovero dei bambini lattanti e slattati in Bergamo viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCCXXXV (Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1903), col quale è data facoltà al Comune di Chiavenna di applicare nel 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 130 (centotrenta).

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

N. CCCCXXXVIII (Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903), col quale si approva lo statuto organico per l'amministrazione ed erogazione del residuo patrimonio del disciolto collegio medico in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 maggio 1902 del Consiglio Provinciale di Salerno, approvata il 10 gennaio 1903 dalla Giunta Provinciale Amministrativa, con la quale fu stabilito d'inscrivere tra le provinciali la strada comunale S. Cosmo-Agropoli, compresa fra la stazione ferroviaria di Agropoli e la Cappella di S. Cosmo, sulla provinciale Prignano-Rutino;

Ritenuto che contro tale deliberazione, pubblicata a termini di legge, produsse opposizione solo il Comune di Cava dei Tirreni, contestando l'esistenza, nella strada suddetta, dei caratteri di provincialità, senza però giustificare le sue asserzioni;

Considerato che dalle eseguite indagini è risultato che la strada suaccennata, mettendo in diretta comunicazione i Comuni di Prignano e di Torchiara con la stazione ferroviaria, con l'abitato e con la rada di Agropoli, è di molta importanza per le relazioni commerciali di una notevole regione della provincia di Salerno, e quindi ha i requisiti di cui all'art. 13 comma *d* della legge sui Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La strada comunale San Cosmo-Agropoli, compresa fra la stazione ferroviaria di Agropoli e la Cappella di San Cosmo, sulla provinciale di Prignano-Rutino, è iscritta nell'elenco delle provinciali di Salerno.

Art. 2.

È respinta l'opposizione prodotta dal Comune di Cava dei Tirreni contro tale classificazione.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

N. Balenzano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con i RR. decreti in data 24 dicembre 1896, n. 579, e 8 dicembre 1898, n. 480;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 luglio e 16 settembre 1903, con cui fu bandito un concorso per dieci posti di volontario nella carriera consolare;

Determina quanto segue:

La Commissione di esami, di cui all'articolo 6 del regolamento suddetto, è composta dei seguenti signori:

Bonasi conte comm. Adeodato, presidente di sezione al Consiglio di Stato, senatore del Regno, presidente.

Ricca Salerno comm. Giuseppe, professore ordinario nella R. Università di Palermo, membro.

Scialoja comm. Vittorio, id. id. nella R. Università di Roma, id.

Catellani cav. Enrico, id. id. nella R. Università di Padova, id.

Barone cav. Enrico, colonnello di stato maggiore, professore nella R. scuola diplomatico-coloniale, id.

Morris Moore comm. prof. Giovanni, esaminatore per la lingua inglese.

Tkalac cav. nobile Emerico, esaminatore per la lingua tedesca.

Gelosi cav. prof Giovanni, esaminatore per la lingua francese.

Il cav. Ignazio Randaccio, segretario di 1ª classe nel Ministero degli Affari Esteri disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione e sarà coadiuvato dal cav. Salvatore Contarini, segretario di 2ª classe nel Ministero stesso per l'assistenza.

Roma, li 20 novembre 1903.

Pel Ministro
Il Sottosegretario di Stato
G. FUSINATO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Corrispondenze per l'Estremo Oriente per la via di Russia e Transiberiana

Notificazione.

A datare dal 21 ottobre ultimo le corrispondenze dirette nella China settentrionale, nel regno di Corea e nel Giappone sono inoltrate per la via di Russia e Transiberiana. impiegando per giungere a destinazione circa 18 giorni in luogo di 34 circa occorrenti per le vie di Brindisi e Napoli, le quali continueranno però ad essere utilizzate per le corrispondenze dirette nelle suindicate regioni, munite sull'indirizzo della menzione « Via Brindisi » « Via Napoli ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 731887 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300 al nome di Farani Carlo, Cecilia, *Elvira* e Vincenzo fu Luca, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice *Olimpia* Farani domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Farani Carlo, Cecilia, *Alzira* e Vincenzo fu Luca, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice *Paolina* Maria-Olimpia Farani, domiciliati in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 novembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 874,532 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 3000, al nome di Pei Paolo, Raniera, Ada, Pia e *Caterina* di Vitaliano, minori, sotto la patria potestà del padre, Bizzerri *Beatrice* fu Ranieri, moglie di Vitaliano Pei, Bizzerri Annita e Ranieri fu Gregorio, minori sotto l'amministrazione della madre Rosalba Palleggi ved. Bizzerri, Bizzerri Agnese di Andrea, minore sotto l'amministrazione del padre; Bizzerri Andrea fu Ranieri e Stasi Marco, figlio di Maria Bizzerri, domiciliati i primi dieci in Lucignano (Arezzo) e l'ultimo a Bastia (Corsica) tutti eredi indivisi di Bizzerri Antonietta fu Ranieri ved. Rivery, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pei Paolo, Raniera, Ada, Pia, *Corinna-Antonietta-Caterina* di Vitaliano, minori sotto la patria potestà del padre: Bizzerri *Berenice* fu Ranieri ecc., (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 novembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

REGNO D'ITALIA

Direzione Generale del Debito Pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dall'articolo 33 della legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione.

Si notifica, ai termini dell'articolo 158 del Regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	734142	Stevani Giovanni fu Cristoforo, domiciliato in Capodimonte (Roma) (Con annotazione)	Lire	225 —	Roma
»	1123579	Curri Angelo Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Locorotondo (Bari) (Con annotazione)	»	20 —	»
»	75017	Cao Pietrina fu Emanuele, nubile, domiciliata in Cagliari (Con annotazione)	»	50 —	Firenze
»	650798	Curlando Domenico fu Pietro, domiciliato in Borgia (Catanzaro (Con annotazione)	»	20 —	»
»	807466	D'Alò Carmine di Agostino, domiciliato a Laurino (Salerno) (Con annotazione)	»	10 —	Roma
»	668762	Fronterè Pietro di Antonino, domiciliato in Spaccaforno (Siracusa) (Con annotazione)	»	25 —	Firenze
»	1216913	Bonomo Paolo di Domenico, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	»	105 —	Roma
»	955604	Bartolo Achille fu Luigi, domiciliato ad Alcara li Fusi (Messina) (Con annotazione)	»	15 —	»
»	796376	Aloisio Parisse di Domenico, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	»	10 —	»
»	1143221	Marrone Vincenzo di Michele, domiciliato a Missanello (Potenza) (Con annotazione)	»	200 —	
»	631743	Serra Luigi fu Zaccaria, domiciliato in Torchiara (Salerno) (Con annotazione)	»	15 —	»

Roma, addì 14 novembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSETTI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1 PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	109385 Solo certificato di proprietà	Congedo Antonio fu Giuseppe, domiciliato a Galatina (Lecce), vincolata ad ipoteca per sacro patrimonio di Trivisonno Achille di Arcangelo a cui spetta l'usufrutto	*Lire*	200 —	Firenze
»	1221312 Solo certificato di usufrutto	Ripamonti Rosa e Giuseppa di Celestino, minori sotto la patria podestà del padre, domiciliate in Lomagna (Como), con vincolo d'usufrutto vitalizio spettante a Ripamonti Celestino fu Pietro, domiciliato in Lomagna (Como). .	»	25 —	Roma
	746509	Bosatra Maria fu Antonio, minore sotto la tutela di Ricotti Ernesto fu Francesco, domiciliato in Milano. . .	»	80 —	»
»	875685	Mangoni Elvira di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Alessandria	»	100 —	»
»	1095026	Come sopra, domiciliata in Genova	»	60 —	»
»	960843	Guerra Florestano fu Francesco, domiciliato in Serra San Bruno (Catanzaro) (Con annotazione)	»	100 —	»
»	(5363	Albeide Batilde, moglie di Gardella Giovanni Battista fu Pasquale, domiciliata in Neirone (Genova) (Con annotazione).	»	15 —	Firenze
»	1022739	Parrocchia di San Lorenzo in Pietracavola di Lunano (Pesaro) (Con avvertenza)	»	80 —	Roma
»	1121296 Solo certificato di proprietà	Busi Ester fu Giovanni, nubile, domiciliata in Pieve di Cento (Ferrara), con vincolo d'usufrutto vitalizio spettante a Rubini Raffaele, figlio naturale del fu Fioravante Barbieri, minore sotto la tutela di Frascani Ugo fu Francesco, domiciliato in Sassoferrato (Ancona) . .		120 —	»
Consolidato 4 50 %	20879	Opera Pia Suffragio in Avezzano (Aquila) amministrata dalla locale Congregazione di carità.	»	201 —	»
»	20880	Luogo Pio della Madonna del Rosario di Ceso in Avezzano (Aquila) amministrato come sopra	»	21 —	»
»	17095 Assegno provv.	Opera Pia Suffragio in Avezzano (Aquila) amministrata dalla locale Congregazione di carità	»	2 98	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 4,50 %	17096 Assegno provv.	Luogo Pio della Madonna del Rosario di Cese in Avezzano (Aquila) amministrato dalla locale Congregazione di carità	*Lire*	0 70	Roma
Consolidato 5 %	907146	Parrocchia Arcipretale di Santa Maria Assunta in Cielo in Agosta (Roma)	»	5 —	»
Consolidato 4,50 %	52003	Congregazione di carità di Pezzana (Novara) (Con avvertenza	»	30 —	»
Consolidato 5 %	707133 Solo certificato di proprietà	Jourdan Ulrico fu Emilio, domiciliato in Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Giuseppina Gauthier fu Enrico, vedova di Emilio Jourdan	»	150 —	»
»	384942	Pio Legato disposto dal fu Giuseppe Di Stefano fu Vito, per eseguirsi in ogni decennio gli esercizi spirituali in Terrasini, rappresentato dai fidecommissari del tempo (Con avvertenza)	»	75 —	Palermo
»	816360	Chiesa Parrocchiale di Parrano (Perugia), rappresentata dal rettore *pro tempore*	»	5 —	Roma
»	1225251	Pievania di Parrano (Perugia) (Con avvertenza di provenienza)	»	50 —	»
»	137055 / 532355	Parrocchia di San Donato di Rieti (Con avvertenza)	»	30 —	»
»	793117	Beneficio di Santa Barbara eretto nella Cattedrale di Rieti (Perugia) ed aggregato alla Parrocchia di San Donato in detta città (Con avvertenza)	»	125 —	»
»	1259234 Solo certificato di usufrutto	Binecchio Antonio fu Giuseppe, domiciliato in Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio spettante congiuntamente e cumulativamente alla signora Binecchio Maria fu Antonio, vedova Pagliasso Giacomo, e Pagliasso Giovannina fu Giacomo, nubile, domiciliata in Santhià (Novara)	»	450 —	»

Roma, addì 7 novembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della Divisione I
ROSSI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 novembre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,91, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 21 novembre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

20 novembre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,76 1/4	101,76 1/4
	4 1/2 % *netto*	102,52 1/2	101,40
	4 % *netto*	103,52 1/8	101,52 1/8
	3 1/2 % *netto*	102,37 3/8	100,62 3/8
	3 % *lordo*	73,95	72,75

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il conte Muravief, ministro di giustizia di Russia, che presiedette i lavori del Tribunale arbitrale dell'Aja, riunitosi per risolvere le gestioni pendenti tra alcuni Stati europei ed il Venezuela, ha invitato i suoi colleghi ad un banchetto e vi tenne un discorso che è molto commentato dalla stampa.

Egli disse tra altro:

« Signori, venuti da vari punti del globo, riuniti in nome d'un sacro dovere, noi abbiamo contribuito assiduamente ad un'opera tanto pura e bella quanto utile e feconda; ciascuno di noi ha arrecato il suo obolo al tesoro inestimabile che sarà forse la felicità e la sicurezza delle generazioni future. E se i nostri occhi affaticati non veggono probabilmente lo splendore di questa alba novella, almeno saranno colpiti dai suoi primi raggi. E così noi avremo piantato i primi fari della via che sarà largamente aperta ai nostri successori immediati.

« È egli possibile non comprendere lo spettacolo edificante che si è presentato in questi ultimi giorni meravigliosi? spettacolo che confonde colla sua imponente realtà le apprensioni inconscie, come pure l'ironia e il dubbio di cui troppo spesso fu facile bersaglio l'arbitrato dell'Aja!

« Una guerra soppressa e trasformata in litigio pacifico, e questo litigio portato innanzi ad un'alta giurisdizione internazionale, liberamente riconosciuta e accettata dal mondo civile; e alla sbarra di questo tribunale imparziale ed indipendente, undici Potenze d'Europa e d'America patrocinanti, discutenti i loro interessi con una larghezza di vedute straordinaria, con eguale deferenza ai principii dell'equità tra le nazioni — ecco ciò che noi abbiamo contemplato e ciò a cui abbiamo consacrato le nostre cure durante quelle sedute per sempre memorabili.

Quale soffio rigeneratore è passato dunque sulle vecchie formole! E che cosa ci vuole di più per colmare di calda soddisfazione l'anima degli amici ardenti del progresso, questa anima inquieta che si sente riconfortata da una fede coraggiosa quando le è dato di partecipare alla buona lotta per la verità? ».

Il conte Muravief ha terminato ringraziando del loro devoto ed illuminato concorso i membri del tribunale che esso ha presieduto, ed ha bevuto alla loro salute ed all'avvenire dell'idea pacifica nell'umanità.

***

Si telegrafa da Washington, 18 novembre:

L'inviato della Repubblica di Panama ha trasmesso ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso gli Stati-Uniti, una nota nella quale si pregano le potenze di riconoscere la nuova Repubblica. Questa nota verrà inviata ai rispettivi Governi per le necessarie istruzioni.

***

Pure da Washington si telegrafa all'*Agenzia Reuter* di Londra:

I rapporti fra gli Stati-Uniti e la Colombia sono entrati in una fase critica. Secondo un telegramma da Bogota, in data di ieri, il Governo colombiano chiese all'inviato americano Beaupré una dichiarazione, per sapere se gli Stati-Uniti intendono riconoscere la Repubblica di Panama in maniera che significhi una minaccia contro la Colombia. Il dipartimento di Stato incaricò quindi l'inviato di rinnovare la dichiarazione di riconoscimento della Repubblica di Panāma, e di offrire i buoni servigi degli Stati-Uniti per comporre i conflitti fra il Panama e la Colombia.

***

Si ha per telegrafo da Madrid, 18 novembre:

Il partito liberale elesse a suo capo Montero Rios. Questi ringraziò della nomina; nel suo discorso si disse aderente della Monarchia, giacchè solo la Monarchia può guarentire tutte le libertà.

Le dichiarazioni di Montero furono accolte da evviva al Re e alla Regina madre, alla libertà e alla democrazia.

I Sovrani d' Italia in Inghilterra

*Sul viaggio delle LL. MM. il Re e la Regina, l'*Agenzia Stefani *comunica i seguenti dispacci:*

Le Regine in visita.

Windsor, 20. — La Regina Elena e la Regina Alessandra, accompagnate dalla principessa Victoria, si sono recate nel pomeriggio in carrozza al mausoleo di Frogmore a *Frogmore House.*

Di là le LL. MM. raggiunsero il Re d'Italia ed il Re d'Inghilterra al *Virginia Water*, ove tutti fecero colazione presso il capitano Welch, già comandante dello *yacht* reale che condusse in Inghilterra il Re Vittorio Emanuele II. Quindi la Regina Elena e la Regina Alessandra, colla principessa Victoria, fecero ritorno al Castello reale, ove entrarono poco prima delle 4 pom.

I ricevimenti.

Nel pomeriggio il Re d'Italia ricevette al Castello reale numerose delegazioni, fra cui una organizzata dalla *Peace Society* e introdotta da Leonard Courtney, che comprendeva numerosi amici della pace.

Essa presentò a S. M. il Re un Indirizzo, in cui lo ringrazia per l'opera da lui prestata come arbitro in

varie questioni, rileva la parte importante presa dall'Italia nel movimento arbitrale e prega infine S. M. il Re di spiegare la sua influenza allo scopo di avviare l'opera della Conferenza dell' Aja verso l'ideale del disarmo.

Il Re d'Italia ha ricevuto pure le Delegazioni organizzate dalla Società di Numismatica, dalla Società degli ingegneri elettrotecnici e dalla Società dei negozianti e rappresentanti interessati al commercio coll'Italia.

L'Indirizzo presentato dalla Società degli ingegneri allude alla recente visita degli ingegneri inglesi in Italia, esprime riconoscenza per l'accoglienza loro fatta dall'Associazione elettrotecnica e dai Municipi italiani e dice di sperare che l'amicizia fra i due paesi aumenterà sempre più.

***

L'indirizzo presentato a S. M. il Re dalla Società dei Negozianti è redatto in italiano. Esso augura il benvenuto ai Sovrani d'Italia e rileva che, mercè le leggi liberali italiane, i capitali e le industrie inglesi furono incoraggiati a cooperare coi capitali e con le industrie italiane allo scopo di sviluppare le risorse materiali dell'Italia.

Sir John Aird, che introdusse la delegazione della Società, disse che egli aveva impiegati più di duemila operai italiani nella costruzione della grande diga del Nilo ed aggiunse che lavorarono assai bene.

Il Re Vittorio Emanuele rispose sorridendo: « Sono molto contento di ciò: gli italiani lavorano sempre e lavorano bene ».

***

Ricevendo l'Indirizzo dei commercianti, S. M. il Re fece notare che i primi banchieri del mondo vennero dalla Lombardia e che perciò nella City vi è una via chiamata « Lombard Street ». È all'Italia che si deve la contabilità.

Il Re disse, indi, che fra la Casa di Savoia e l'Inghilterra vi furono sempre stretti rapporti; ricordò che un vescovo savoiardo, venuto in Inghilterra, fu ucciso in una cattedrale inglese.

Il Re accennò poi allo sviluppo preso dal porto di Genova, sotto la direzione del generale Canzio. Tale sviluppo è soddisfacentissimo: il tonnellaggio nel 1902 fu di 4,300,000.

Anche altri porti italiani, specialmente la Spezia e Savona, fecero grandi progressi.

Il Re disse di sperare che il tunnel del Sempione sarà terminato quanto prima.

***

La Delegazione della Società Numismatica di Londra presentò al Re una medaglia in oro della Società, coniata per la circostanza, ed un Indirizzo, il quale dice che la medaglia è accordata al Re in segno di riconoscenza per i notevoli servigi resi dal Re alla scienza numismatica, specialmente per ciò che concerne le monete italiane del Medio Evo, ed aggiunge che la Società coglie l'occasione della visita reale per esprimere a S. M. tutta la sua ammirazione per la diligenza e l'abilità con cui fu costituita la sua collezione, che è senza rivali.

Windsor, 21. — Il Re d' Italia accolse cordialmente la delegazione della Società per la pace.

S. M. accennò ai due conflitti internazionali che furono deferiti al suo arbitrato, cioè quello fra il Brasile e la Guyana inglese, che ancora lo occupa, e quello fra il Portogallo e l'Inghilterra relativo alla frontiera del Barotzeland e al territorio portoghese della regione dello Zambese.

Il modo franco e cordiale col quale il Re si espresse, dimostrò che egli aveva profondamente studiato i principî dell'arbitrato internazionale.

Prima della partenza della delegazione, Sir Leonard Courtney disse che l'Inghilterra aveva ereditato gran parte della sua giurisprudenza dal diritto romano e che ora riceverà dall'Italia moderna le leggi della pace.

Il Re si mostrò cordialmente grato pel discorso di Courtney.

I Sovrani al Mayor di Windsor.

Windsor, 20. — Il Re e la Regina d' Italia hanno inviato al *Mayor* di Windsor un dispaccio, nel quale le Loro Maestà, con grandissimo piacere e coi più vivi ringraziamenti, esprimono gratitudine per la cordiale accoglienza, che non avrebbe potuto essere più calorosa, ricevuta dal *Mayor* e dalla Corporazione di Windsor.

Il pranzo al Castello.

Windsor, 20. — Stasera vi fu nella Saint Georges Hall un pranzo di ottantasei coperti in onore dei Sovrani d'Italia.

Vi presero parte il Re Vittorio Emanuele, il Re Edoardo, la Regina Elena, la Regina Alessandra, i Principi di Galles, i Principi di Connaught, gli altri membri della Famiglia Reale, i seguiti dei Sovrani, i rappresentanti dell'esercito inglese e dell'ammiragliato, gli ambasciatori Pansa e Bertie e molti altri distinti personaggi.

La tavola era apparecchiata con grande splendore di argenterie e di vasellame ed ornata con moltissimi fiori.

I Sovrani d'Italia e d'Inghilterra sedevano al centro della tavola.

Non fu pronunziato alcun brindisi.

Onoranze accademiche a S. M. il Re.

Oxford, 20. — Il ministro degli affari esteri d'Italia, on. Tittoni, è qui giunto oggi per ricevere in consegna la pergamena che conferisce a S. M. il Re d'Italia, il

titolo di dottore in diritto civile *honoris causa* dell'Università di Oxford.

L'on. ministro venne ricevuto alla stazione dal vice cancelliere dell'Università, Munro, il quale lo volle ospite in casa sua.

La consegna della pergamena al Ministro ha avuto luogo dopo un *lunch*, al quale assistettero oltre quaranta professori dell'Università.

Al *dessert* il vice cancelliere Munro, parlando in italiano, disse:

« La visita del Re d'Italia ci ha offerto la desiderata occasione di conferire il grado accademico a S. M., che è dotata di tutte quelle qualità richieste dagli statuti dell'Università.

« Avevamo sperato che S. M. potesse venire qui, ma purtroppo ragioni di Stato si sono opposte alla realizzazione dei nostri voti.

« Noi quindi consegnamo il diploma a V. E., perchè lo presenti a S. M. e cogliamo quest'occasione per fare un brindisi alla prosperità dell'Italia ».

Il Ministro Tittoni così rispose in inglese:

« Ringrazio della cortese accoglienza fattami. Io venni qui ventun anni fa, desideroso di studiare le vostre istituzioni: oggi sono lieto di ritornarvi quale Ministro del Re d'Italia per ricevere l'omaggio da Voi decretato al mio Sovrano ed esprimervi in suo nome la simpatia dell'Italia.

« Io bevo, o signori, alla vostra salute ed alla prosperità avvenire di questa gloriosa ed antica Università ».

Ambedue i brindisi furono vivamente applauditi e furono fatte entusiastiche acclamazioni al Re d'Italia ».

L'annunzio della partenza.

Windsor, 20. — I Sovrani d'Italia partiranno per Porthsmouth domattina, alle 9,15.

La partenza.

Windsor, 21. — Fino da stamane all'alba i dintorni del Castello reale sono animatissimi. Numerose vetture portano i bagagli alla stazione. Una grande folla si addensa lungo il percorso dal Castello alla stazione per assistere al passaggio dei Sovrani d'Italia.

Alle ore 8 l'on. Ministro Tittoni, accompagnato dal suo segretario, si è recato in vettura al Mausoleo di Frogmore per visitarvi la tomba della Regina Vittoria.

La mattinata è splendida; la temperatura è mite.

Windsor, 21. — Il Re d'Italia, la Regina Elena, il Re Edoardo, la Regina Alexandra, i membri della Famiglia reale inglese ed i personaggi dei seguiti reali escono dal Castello in vetture scoperte, alle ore 9,15. Un battaglione della *Goldstream Guards* rendeva gli onori militari.

Il Re Edoardo ed il Re Vittorio Emanuele prendono posto nella prima vettura: il primo veste l'uniforme di feld-maresciallo ed il secondo la piccola tenuta di generale: prendono posto nella stessa vettura il Principe di Galles, in uniforme d'ammiraglio, ed il Duca di Connaught in uniforme di feld-maresciallo.

Nella seconda vettura prendono posto la Regina Alexandra, la Regina Elena e la Principessa Victoria: la Regina Elena indossa un magnifico abito di velluto bleu scuro e la Regina Alexandra porta una splendida pelliccia di ermellino.

Lungo tutto il percorso dal Castello reale alla stazione, ove il corteo giunge alle ore 9,25, una enorme folla saluta i Reali d'Italia con entusiastiche acclamazioni applaudendo e agitando i fazzoletti.

Il Re Vittorio Emanuele e la Regina Elena rispondono salutando ed inchinandosi. Nel momento in cui il corteo giunge alla stazione, la folla fa ai Sovrani d'Italia una ovazione entusiastica e prolungata. Le LL. MM. coi seguiti si recano per breve tempo nel salone d'aspetto, donde entrano poco dopo in stazione.

Il Re Vittorio Emanuele ed il Re Edoardo passano in rivista la compagnia d'onore, indi Re Edoardo offre il braccio alla Regina Elena ed il Re Vittorio Emanuele alla Regina Alexandra e si avvicinano al treno reale.

Prima di salire in treno i due Sovrani si abbracciano e baciano con estrema cordialità; la Regina Elena abbraccia la Regina Alexandra e la Principessa Victoria.

Quindi i Reali d'Italia coll'on. Ministro Tittoni e coi rispettivi seguiti prendono posto nel treno reale.

Alcuni secondi prima della partenza del treno, il Re Edoardo si avvicina al vagone reale, passa le due mani attraverso la finestra e stringe affettuosamente le mani del Re Vittorio Emanuele.

Il treno si mette in movimento mentre la musica della Compagnia d'onore suona l'Inno Reale italiano e la folla nell'interno della stazione acclama calorosamente.

Subito dopo i Reali d'Inghilterra fanno ritorno al Castello fra le acclamazioni della popolazione.

Disposizioni per il ritorno.

Cherbourg, 20. — Si assicura che i Sovrani d'Italia non ripartirebbero da qui domani sera, ma pranzerebbero e passerebbero la notte nella rada, a bordo dello *yacht Victoria and Albert*.

Ne sbarcherebbero domenica mattina, in arsenale, e partirebbero per l'Italia alle ore nove antimeridiane.

Cherbourg, 21. — La Prefettura marittima ha dato ieri sera le disposizioni per il ritorno dei Sovrani d'Italia.

Nell'interno dell'Arsenale una compagnia coloniale col colonnello del reggimento, con la bandiera e con la musica, renderà gli onori militari.

I forti e le batterie inalbereranno la bandiera nazionale fino dalle ore 4 del mattino.

Appena lo *yacht* entrerà nelle acque francesi, cioè a tre miglia marine, il forte centrale farà salve di 101 colpi di cannone.

Al momento in cui le LL. MM. scenderanno dalla gradinata i tamburi rulleranno e la musica suonerà la Marcia Reale italiana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto ieri a Stupinigi tutti i Principi e le Principesse Reali presenti a Torino e che le espressero le loro felicitazioni in occasione del suo compleanno.

Nel pomeriggio molti cospicui personaggi della città si recarono a Stupinigi per fare personalmente atto di omaggio all'Augusta Donna.

La Regina Madre ricevette un grandissimo numero di telegrammi da ogni parte dell' Italia e dall'Estero con espressioni di voti e di augurî.

A nome del Governo inviò un telegramma d'augurî S. E. il Presidente del Consiglio, on. Giolitti.

La Presidenza del Senato telegrafò nei seguenti termini :

« La Presidenza del Senato, con i senatori presenti in Roma, inaugurando oggi, dì natale della Maestà Vostra, una sala consacrata alla memoria di Re Umberto, rivola col pensiero all'orbata sua gloriosa compagna, e le riafferma gli antichi sensi di riverenza e di devozione.

« *Cannizzaro* ».

Dispacci dalle provincie recano che ieri il genetliaco di S. M. la Regina Madre fu da per tutto festeggiato con salve dei forti e delle RR. navi, luminarie, banchetti ed opere di beneficenza.

Iersera in Roma gli edifici pubblici erano illuminati, al pari di molte case private e nelle principali piazze suonarono le musiche.

Fra Torino e Londra. — Il Sindaco di Torino inviò ieri al Lord Mayor di Londra il seguente telegramma:

« La città di Torino, nel momento in cui i Sovrani d' Italia ricevono così calde accoglienze, invia un fraterno saluto alla capitale dell' Inghilterra per la novella prova di simpatia, ispirata alla salda amicizia fra le due Nazioni.

« Il Sindaco
« Senatore *Frola* ».

Esposizione d'arte in Roma. — Una speciale importanza acquisterà quest' anno la III Esposizione d'arte, per il Natale, che con felice iniziativa viene indetta per il mese venturo dalla Società artistica cooperativa.

Sarà una pregevole esposizione di Bozzetti e di Acqueforti alla quale hanno sempre concorso i migliori artisti romani quali Joris, *Biond*, Carlandi, Brioschi, Tiratelli, Serra, Coleman, Barbella, Bompiani, Eroli, Mariotti, Corelli, non chè valenti stranieri. Essa l'anno scorso fu visitata dalle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre, che fecero importanti acquisti, come pure acquisti fecero vari giornali pei doni dei loro associati e molti privati, per regali di Natale, dato il prezzo molte accessibile dei bozzetti.

Qualunque artista potrà essere ammesso ad esporre, purchè si inscriva alla Società (via Babuino 139) non più tardi del 30 di questo mese.

Pel movimento dei forestieri. — Domani a Firenze, nelle sale del Circolo Filologico, sotto la presidenza dell'onorevole conte Guicciardini, si riuniranno i soci dell'Associazione Nazionale pel movimento dei forestieri residenti a Firenze, per costituire colà una sezione locale dell'Associazione.

Tale sezione, alla quale hanno già aderito oltre duecento soci di Firenze, tra cui molte notabilità dell'arte, della scienza, dell'industria, della politica, porterà senza dubbio un grande coefficiente di utilità all'azione che l'Associazione Nazionale pel movimento dei forestieri va attivamente svolgendo nell'interesse del paese.

Tra gli aderenti della sezione fiorentina notiamo il dott. Gelli, il conte Gigliucci, il dott. Kirch, il cav. Laborel-Melini, il dottor Paggi, l'ing. Philipson, il conte Serristori, il principe Piero Strozzi, il cav. Lumachi, il cav. Pisa, il cav. Viterbo, il prof. Volpi, nonchè tutte le principali aziende bancarie ed industriali.

Telefono Venezia-Padova. — Ieri ebbi luogo la prova ufficiale della linea telefonica Venezia-Padova.

Il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Camera di commercio ed altre autorità di Venezia scambiarono conversazioni con le rispettive autorità di Padova.

La prova riuscì in modo soddisfacente. Oggi la nuova linea è stata aperta al pubblico.

Terremoto. — Si telegrafa da Catania che ieri nella regione etnea è avvenuta una forte scossa di terremoto che fu avvertita a Catania, a Milo, a Zafferana, a Santa Venerina, a Linguaglossa, a Giarre. ad Acireale, a Viagrande, a Nicolosi, a Belpasso ed a Paternò.

Marina militare. — Il 19 corrente la R. nave *Montebello* è passata in riserva a Venezia, per le prove, col seguente stato maggiore:

Capitano di corvetta Fara Forni, comandante; tenente di vascello Arese, ufficiale in seconda; sottotenenti di vascello Ascoli, Dalzio, Nemo; capo macchinista di seconda Penzo; medico di seconda Fascianella; commissario di seconda Paladino.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orione*, della N. G. I. il giorno 18 partì da Montevideo per Santos. Ieri l'altro i piroscafo *Singapore*, della stessa N. G. I., da Suez proseguì per Massaua, ed il piroscafo *Füret von Bismarck*, della C. A. A., partì da New-York per Genova. Ieri il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, partì da Palermo per New-York; ed i piroscafi *Siria* e *Perseo*, della N G. I., proseguirono pel Plata, il primo da Barcellona ed il secondo da San Vincenzo.

ESTERO.

Uragani magnetici. — Il *Temps* pubblica il parere di vari scienziati circa le perturbazioni telegrafiche e telefoniche avvenute nei passati giorni. Esse non dipenderebbero da fenomeni sismici, ma da uragani magnetici. L'abate Moreaux di Bourges, una delle celebrità astronomiche francesi, dichiara che questi uragani sono in comunicazione diretta con fenomeni solari importanti che si verificano attualmente. Gl'inconvenienti avvenuti sono gravi perchè le linee più refrattarie, quelle dell' Est e dell'Ovest, furono le più influenzate. Bisogna aspettarsi prossimamente nuovi fenomeni perturbatori ed aurore boreali.

Una Esposizione storica postale a Stoccolma. — A Stoccolma è stata recentemente inaugurata una Esposizione storica postale, sintetizzante tutte le vicissitudini della posta svedese, risalendo fino ad epoca anteriore nei tempi di Gustavo Adolfo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 20. — *Camera dei deputati.* — Ugron, dell'opposizione, rileva che ieri il presidente del Consiglio, conte Tisza, visitò a Vienna il presidente del Consiglio austriaco, dott. De Koerber.

Il conte Tisza, rispondendogli, dichiara che visitò il dott. De Koerber per trattare con lui affari pubblici riguardanti l'Ungheria; in tali affari egli non si lascia guidare da sentimenti personali.

Se Ugron teme che io abbia mutato le idee esposte ier l'altro rispetto al dott. De Koerber, soggiunge il conte Tisza, la Camera deve attendere prima di giudicare, se io cambierò in realtà la mia attitudine (Vivissimi applausi).

VIENNA, 20. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, dott. De Koerber, rispondendo ad un'interpellanza, nella quale si protesta contro la sostanza e la forma delle espressioni usate dal conte Tisza il 18 corrente, alla Camera ungherese, sulle dichiarazioni fatte il 17 dal dott. De Koerber, dice che egli si era strettamente limitato, nella discussione della legge pel Compromesso del 1867, alle questioni relative all'esercito.

Lo stesso Tisza ha dovuto ammettere che qualunque modificazione alla legge del 1867 può avere effetto pratico soltanto se sarà approvata anche in Austria.

Noi non ci abbasseremo a contestare i nostri diritti, ma non rinunzieremo a nessuno di essi.

Se poi, Dio non lo voglia, la parola *straniero* dovesse adoperarsi per indicare una parte della Monarchia, si dovrà ricordare che fu il Presidente del Consiglio ungherese colui che la usò per primo. (Applausi frenetici; vive proteste sui banchi degli Czechi-radicali, a cui rispondono salve di applausi dalle altre parti della Camera).

Il dott. De Koerber è vivamente felicitato.

S'inizia poscia la discussione sulle dichiarazioni del dott. De Koerber nella seduta del 17 corrente,

Herold, giovane czeco, parlando delle dichiarazazioni fatte dal Presidente del Consiglio, dott. De Koerber, nella seduta del 17 corrente, insiste nel chiedere concessioni speciali per la nazionalità czeca.

Baernreither fa appello ai deputati delle varie nazioni per concludere almeno provvisoriamente la pace, per ottenere il risveglio politico ed economico e riguadagnare il prestigio di fronte all'Ungheria.

L'oratore insiste sull'unità dell'esercito comune.

La seduta è tolta ed il seguito della discussione è rinviato a martedì.

BERLINO, 20. — In occasione delle elezioni per la Camera prussiana sono avvenuti oggi tumulti nella seconda e nella quarta circoscrizione elettorale.

Appena cominciate le operazioni elettorali, i socialisti occuparono i locali, sicchè gli elettori non trovarono più posto.

La polizia intervenne per far sgombrare i locali; sorse allora un tumulto indescrivibile.

Nella seconda circoscrizione i disordini cessarono appena arrivò, per deporre il suo voto, Zubeil, deputato socialista al Reichstag, il quale invitò i socialisti alla calma.

COSTANTINOPOLI, 20. — Il Consiglio dei Ministri si è occupato ieri delle domande di riforme fatte dalla Russia e dall'Austria-Ungheria nella loro ultima nota

Nei circoli ufficiali turchi si assicura che la risposta alla Nota verrà rimessa alle due Ambasciate prima delle feste del *Ramadan*, che incominciano domani.

Il ritardo della risposta è da attribuirsi ad una leggera indisposizione del Sultano.

PARIGI, 20. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del bilancio degli affari esteri.

D'Estournelles crede che il riavvicinamento tra la Francia e l'Inghilterra consolidi la pace, dimostra i vantaggi dell'arbitrato e si dice convinto che il disarmo generale dovrà essere preceduto dal disarmo parziale e da un accordo generale delle potenze.

Hubbard fa delle riserve sul risultato dell'alleanza tra la Francia e e la Russia e preconizza un accordo delle potenze per la limitazione degli armamenti.

— Hubbard domanda la soppressione dell'Ambasciata di Francia presso il Vaticano.

Saluta i patrioti italiani che lavorarono al riavvicinamento franco-italiano.

Boni de Castellane combatte la politica estera del Governo, che ha indebolita l'alleanza franco-russa; aggiunge che il risultato della politica del Gabinetto sarebbe l'isolamento della Francia, senza compenso d'altra parte neppure nel Marocco.

Approva l'accordo franco-inglese, ma biasima il riavvicinamento franco-italiano. (Proteste a Sinistra — Applausi a Destra).

— Gauthier de Clagny chiede al ministro Delcassé se egli tollererebbe l'occupazione di Tangeri da parte dell'Inghilterra.

Il ministro Delcassé risponde che egli tiene quanto chiunque altro alla libertà dello stretto di Gibilterra ed alle garanzie che ne derivano.

Deloncle chiede spiegazioni sulla situazione del Siam, del Panama e dello Yunnam.

Jaurès protesta contro qualsiasi spedizione militare al Marocco.

Denys Cochin dice di approvare l'accordo con l'Inghilterra; deplora la persecuzione contro le congregazioni in Tunisia.

Thomson al contrario approva la soppressione delle congregazioni in Tunisia; la popolazione italiana — egli dice — si sviluppa rapidamente in Tunisia, e noi dobbiamo sorvegliare questo stato di cose; il miglior mezzo per francesizzare gli elementi esteri è la scuola laica.

Afferma che gli italiani non hanno alcuna simpatia per l'insegnamento congregazionista.

Le scuole congregazioniste tunisine davano in premio agli allievi libri ispirati ad odio contro la Repubblica.

L'oratore legge un passo di uno di tali libri, il quale dice che Garibaldi venne in Francia per riempirsi le tasche.

Prache, progressista, interrompendo dice: È la verità! (Violente proteste; grida: All'ordine!).

Thomson dice: È abbominevole e odioso lanciare tali ingiurie contro uomini venuti in soccorso della Francia! (Vivi applausi a Sinistra).

De Pressensé, relatore, dice che la Russia, riavvicinandosi all'Austria-Ungheria ed alla Germania, ha giustificato il riavvicinamento della Francia all'Italia ed all'Inghilterra.

De Pressensé critica il protettorato francese sui cattolici d'Oriente, augura opere di pace ed il disarmo, e combatte il militarismo.

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

LONDRA, 20. — Una nota dell'*Agenzia Reuter* annunzia che Ministri Tittoni e Lansdowne constatarono il perfetto accordo dei Governi d'Italia e d'Inghilterra su tutte le questioni di politica estera da essi discusse nel loro colloquio di ieri, coadiuvati dagli Ambasciatori Pansa e Bertie.

BERLINO, 20. — Il Governatore della colonia tedesca nell'Africa sud-occidentale telegrafa da Wildhök che oggi la stazione di Warmbad fu difesa dalla guarnigione e dai volontari, comandati dall'ex luogotenente von Busche fino all'arrivo del capitano von Koppy, che giunse da Keetmanshoop.

La stazione non subì alcuna perdita ed il pericolo è ora passato.

Il nemico, comandato da un nuovo capo, è scomparso nella direzione di sud-ovest.

Il luogotenente Jobst ed il sergente Snay furono uccisi combattendo mentre cercavano di impadronirsi del capo dei Bondelzwards, che fu pure ucciso.

PARIGI, 20. *Senato.* — Dopo dichiarazioni di Waldeck-Rousseau il quale dice che non voterà l'emendamento di Delpech, che toglie il diritto d'insegnamento a tutte le Congregazioni, anche alle autorizzate, dopo una breve replica del Presidente del Consiglio Combes, il quale dichiara trattarsi di un semplice voto di principio, e dopo l'intervento di Clémenceau, il quale rimprovera a Waldeck-Rousseau di criticare sempre senza proporre una soluzione, l'emendamento Delpech viene approvato con 147 voti contro 136.

BERNA, 20. — L'assemblea generale degli azionisti del Giura-Sempione ha approvato a grandissima maggioranza la Convenzione pel riscatto amichevole della rete Giura-Sempione da parte della Confederazione.

La Convenzione dovrà ancora essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale nella sessione di decembre prossimo.

BERLINO, 21. — Ieri ebbero luogo le elezioni di secondo grado per la Dieta prussiana.

Fino a mezzanotte erano noti 428 risultati.

Sono eletti 144 conservatori, 54 conservatori-liberali, 96 del Centro, 79 nazionali-liberali, 23 del partito liberale del popolo, 8 dell'Associazione liberale, 13 polacchi, 2 danesi e 9 non ascritti ad alcun partito.

Mancano i risultati di due circoscrizioni con cinque deputati.

Nella terza circoscrizione della città di Berlino sono stati eletti due deputati del partito liberale del popolo.

Finora i socialisti non sono riusciti a guadagnare alcun seggio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 20 novembre 1903

Il barometro è ridotto allo zero . . . . . —
L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.
Barometro a mezzodì . . . . 754,75.
Umidità relativa a mezzodì . . . . 82.
Vento a mezzodì . . . . N.
Stato del cielo a mezzodì . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . massimo 11°,1. minimo 8°,2.
Pioggia in 24 ore . . . . 1,2.

20 novembre 1903.

In Europa: pressione massima di 770 ad W della Francia e sulla Spagna, minima di 741 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, fino a 8 mil. sul medio Tirreno; temperatura diminuita; pioggie generali; venti forti tra Sud e ponente; mare agitato, specialmente il Tirreno e Jonio.

Stamane: cielo vario all'estremo Nord, nuvoloso o coperto altrove con pioggie; venti moderati o forti settentrionali al Nord, tra Sud e ponente altrove; mare agitato.

Sussiste ancora un'area di depressione sul basso Tirreno con un minimo di 759, massimo a 762 all'estremo NW.

Probabilità: cielo vario sull'alta Italia, nuvoloso altrove con pioggie, specialmente sull'Italia meridionale; venti moderati o forti settentrionali sull'Italia superiore, intorno a ponente altrove; mare agitato; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 novembre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	13 8	4 8
Genova	piovoso	legg. mosso	10 4	5 8
Massa Carrara	3/4 coperto	legg. mosso	13 0	6 5
Cuneo	coperto	—	16 8	1 7
Torino	nebbioso	—	6 5	3 8
Alessandria	3/4 coperto	—	6 2	3 6
Novara	sereno	—	9 0	3 8
Domodossola	3/4 coperto	—	3 5	— 0 9
Pavia	1/4 coperto	—	6 0	1 9
Milano	1/2 coperto	—	8 0	4 1
Sondrio	1/4 coperto	—	8 9	2 4
Bergamo	3/4 coperto	—	8 0	3 5
Brescia	1/4 coperto	—	11 7	3 0
Cremona	nebbioso	—	8 1	3 6
Mantova	nebbioso	—	9 8	5 5
Verona	sereno	—	11 5	3 0
Belluno	nebbioso	—	6 1	3 0
Udine	1/4 coperto	—	9 2	4 9
Treviso	1/4 coperto	—	9 6	5 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	12 0	6 0
Padova	sereno	—	10 9	4 9
Rovigo	coperto	—	12 8	3 8
Piacenza	coperto	—	7 0	6 4
Parma	coperto	—	7 3	5 5
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	9 5	—
Modena	coperto	—	11 3	5 1
Ferrara	nebbioso	—	12 0	6 5
Bologna	1/4 coperto	—	11 5	5 2
Ravenna	1/4 coperto	—	14 0	8 8
Forlì	coperto	—	13 6	7 0
Pesaro	coperto	calmo	15 1	10 8
Ancona	coperto	legg. mosso	16 0	12 7
Urbino	coperto	—	9 8	8 5
Macerata	piovoso	—	12 0	10 5
Ascoli Piceno	piovoso	—	14 5	10 0
Perugia	coperto	—	13 2	8 8
Camerino	coperto	—	13 0	8 0
Lucca	3/4 coperto	—	13 7	9 1
Pisa	coperto	—	14 2	10 0
Livorno	coperto	legg. mosso	14 8	11 9
Firenze	coperto	—	15 2	7 6
Arezzo	coperto	—	15 3	7 3
Siena	3/4 coperto	—	11 4	7 6
Grosseto	coperto	—	—	—
Roma	coperto	—	17 9	12 6
Teramo	piovoso	—	15 4	10 6
Chieti	piovoso	—	17 8	7 4
Aquila	coperto	—	12 6	7 7
Agnone	nebbioso	—	11 5	8 3
Foggia	piovoso	—	20 0	9 0
Bari	piovoso	legg. mosso	19 2	14 0
Lecce	coperto	—	18 8	13 6
Caserta	piovoso	—	18 0	11 7
Napoli	piovoso	?	18 2	13 9
Benevento	piovoso	—	18 2	14 1
Avellino	coperto	—	15 7	12 9
Caggiano	piovoso	—	13 1	7 9
Potenza	nebbioso	—	13 8	8 7
Cosenza	coperto	—	18 0	8 0
Tiriolo	coperto	—	13 2	7 2
Reggio Calabria	piovoso	agitato	20 0	15 3
Trapani	coperto	mosso	20 7	16 2
Palermo	piovoso	legg. mosso	22 8	14 6
Porto Empedocle	coperto	molto agitato	19 0	16 0
Caltanissetta	—	—	17 0	7 4
Messina	piovoso	agitato	19 8	16 5
Catania	piovoso	agitato	18 8	13 0
Siracusa	piovoso	mosso	18 9	11 1
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	19 0	7 0
Sassari	coperto	—	14 2	8 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*